

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3764 del 11/08/2020
Oggetto	Proc. n. MO19A0039 - Rilascio di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente sita in comune di Guiglia (MO) - località Villa, fraz. Samone, per uso "igienico e assimilati"
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3883 del 11/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno undici AGOSTO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 – ART. 36

PROC. MO19A0039 (982/C)

DITTA: Caseificio Sociale S. Luigi Soc. Agr. Coop.

Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente sita in comune di Guiglia (MO) - località Villa fraz. Samone, per uso “igienico e assimilati”

visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e s. m. e i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell’Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, “Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d’acqua nelle more dell’approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque”;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l’esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01/05/2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 59/2016 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni” e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L. R. 13/2015;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27.11.2018 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento di incarichi dirigenziali con decorrenza 01.01.2019 e disposizioni transitorie relative alle Sezioni Provinciali di Ferrara, Forlì - Cesena e Rimini”, con cui sono state conferite alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena le competenze in merito all’adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la Legge Regionale 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8;

- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 02/02/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 787 del 09/06/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n.1195/2016;
- la legge 07/08/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

accertato che:

- a seguito di sopralluogo effettuato da personale dello scrivente Servizio avvenuto in data 18/06/2019, è stata accertata la presenza di una sorgente priva di regolare titolo di concessione, le cui acque, tramite una tubazione, vengono fatte confluire in una cisterna/deposito di accumulo, dalla quale mediante ulteriore tubo vengono convogliate presso la sede del Caseificio Sociale S. Luigi Soc. Agr. Coop., dove vengono utilizzate per il lavaggio dei pavimenti e del capannone limitrofo, adibito a porcilaia;
- per l'utilizzo abusivo dell'acqua pubblica sotterranea dalla suddetta sorgente è stato elevato il verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 1526 del 18/06/2019 per violazione delle norme disposte dall'art. 17 del R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e s.m.i., nonché dell'art. 49, comma 1) del R.R. n. 41/2001;

premesso che:

- con istanza in data 19/07/2019, registrata al SAC di Modena con protocollo n. PG/2019/114194 del 19/07/2019, la ditta Caseificio Sociale S. Luigi Soc. Agr. Coop., C.F. 00380410365, ha chiesto la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante sorgente sita in comune di Guiglia (MO), loc.tà Villa fraz. Samone, per uso igienico e assimilati;
- le caratteristiche delle opere di presa e l'entità del prelievo indicate nella domanda hanno ricondotto l'iter istruttorio alla procedura semplificata di cui all'art. 36 del R.R. n. 41/2001;

accertato che l'utenza di cui si chiede la concessione è così caratterizzata:

- prelievo di acqua sotterranea mediante sorgente;
- portata massima **0,1 l/s**;
- volume massimo **3.000 mc/anno**;
- l'opera di derivazione è ubicata nel comune di Guiglia, loc.tà Villa fraz. Samone, su terreno di proprietà degli Eredi di Corneti Lucio, a ciò consenzienti con dichiarazione scritta, distinto nel N.C.T. di detto comune al foglio 48 mappale 399, avente le seguenti coordinate geografiche:
UTM RER: X= 655.174; Y= 914.048;
- il prelievo ha origine da corpo idrico di montagna non a rischio, censito all'interno del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005, denominato "Pavullo-Zocca", cod. C.I. 6100ER-LOC3-CIM, avente stato chimico e quantitativo **"buono"**;
- la derivazione in oggetto non essendo ubicata all'interno di un parco e di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della D.G.R. N. 1191/2007 (linee guida SIC – ZPS – RN2000);

- la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo (effettuata secondo la Direttiva Derivazioni, approvata dall'Autorità di Bacino del fiume Po) ricade nei casi di **"ATTRAZIONE"** (la derivazione è compatibile, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali, che regolano la materia);

dato atto che:

- il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1775/1933 e degli artt. 9, 12 e 36 comma 4) del R.R. n. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del fiume Po;
- la medesima Autorità Distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (Delibera n. 8/2015, aggiornata dalla Delibera n. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo ERA", definiti dalla medesima direttiva;
- l'unità "Demanio Acque" di questo S.A.C., a seguito delle verifiche svolte, applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata "Direttiva Derivazioni", ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare, allegato come parte integrante del presente atto;

verificato che:

- nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001;
- il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/1999, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;
- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "igienico e assimilati", di cui alla lettera f) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 65/2015;
- l'importo del canone, vista la portata d'esercizio della derivazione, corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

atteso che il richiedente, ai sensi dell'art. 8, commi 4) e 1) della L.R. n.2 del 30/04/2015, è tenuto a:

- **costituire apposito deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti, per un importo pari a **€ 250,00**;
- versare gli indennizzi risarcitori per le annualità pregresse di derivazione, il canone per l'anno 2020 , per il futuro, i canoni di concessione per anno solare ed entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;

ritenuto, pertanto, che:

- sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, che non ha evidenziato motivi ostativi di pubblico interesse, la concessione possa essere rilasciata e che la stessa, a norma dell'art. 36 comma 8 del R.R. n. 41/2001 e della DGR n. 787/2014, possa essere **assentita fino al 31/12/2024**, sotto l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è il geom. Raffaele Giannini, Responsabile dell'Unità "Demanio Acque" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Modena;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede a Bologna, in Via Po n. 5;
- il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede a Modena in Via P. Giardini n. 472/L, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede

il dirigente D E T E R M I N A

- a) di rilasciare al **Caseificio Sociale S. Luigi Soc. Agr. Coop.** (C.F. 00380410365), rappresentato dal sig. BEVELINOTTI GIUSEPPE in qualità di Presidente, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per derivare acqua pubblica sotterranea dalla sorgente ubicata in comune di Guiglia (MO), località Villa fraz. Samone, per uso "igienico e assimilati", con una portata massima pari a **l/s 0,1** e per un quantitativo non superiore a **mc/anno 3000** – Proc. **MO19A0039** (982/C);
- b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questo Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
- c) di stabilire che la concessione ai sensi dell'art. 36 comma 8 del R.R. n. 41/2001 e della DGR n. 787/2014 **è valida fino al 31/12/2024**;
- d) di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento:
 - * del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura indicata nel disciplinare;
 - * degli indennizzi risarcitori per le annualità pregresse di derivazione e dell'importo del canone per l'anno 2020, nella misura indicata e secondo le modalità riportate nel disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto; di stabilire che in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 24 del 22.12.2009;
- e) di dare atto che gli indennizzi risarcitori pregressi, i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- f) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, sulla base degli indennizzi interpretativi della D.G.R. n. 486/2017;
- g) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

- h) di dare atto che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
- i) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio Autorizzazioni Concessioni di Modena e ne sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- j) di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dr.ssa Barbara Villani
Originale firmato digitalmente

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale
firmato digitalmente.

Data Firma

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente assentita al **Caseificio Sociale S. Luigi Soc. Agr. Coop.**, P.IVA 00380410365, rappresentato dal sig. Bevelinotti Giuseppe in qualità di Presidente legale rappresentante - **Proc. MO19A0039 (ex 982/C)**.

ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima **0,1 l/s**;
- quantitativo massimo del prelievo **3.000 m³/anno**;

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua emunta dalla sorgente in comune di Guiglia (MO), località Villa fraz. Samone, può essere utilizzata esclusivamente per il lavaggio dei pavimenti del caseificio e della porcilaia limitrofa.

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Il punto di prelievo è così individuato:

- coordinate catastali: foglio 48, mappale 399 del NTC del comune di Guiglia (MO);
- coordinate geografiche UTM-RER: X= 655.174 Y= 914.048
- l'opera di presa consiste in una cisterna di calcestruzzo, posta su terreno degli eredi di Corneti Lucio e Leonelli Bianca, a ciò consenzienti in forma scritta, riempita per gravità e collegata, tramite tubature in gomma del diametro di 2", recapitante nel terreno di proprietà del caseificio.

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione, ai sensi dell'art. 36 comma 8 del R.R. n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014, è assentita fino al **31/12/2024** fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. n. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. n. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi della scadenza della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, tramite apposita modulistica scaricabile dal sito web di ARPAE.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno 2020 ammonta a € 164,89, da versare prima del ritiro del presente provvedimento.

6.2 Sono inoltre dovuti i seguenti indennizzi risarcitori per le annualità pregresse, in ragione del prelievo effettuato senza la prevista concessione, come sotto specificato:

Anno	Importo canone previsto	Interessi legali
2001	€ 131,70	€ 47,33
2002	€ 133,25	€ 43,23
2003	€ 135,00	€ 39,75
2004	€ 136,70	€ 36,15
2005	€ 138,50	€ 33,15
2006	€ 141,00	€ 30,22
2007	€ 143,00	€ 27,08
2008	€ 145,50	€ 23,91
2009	€ 148,00	€ 19,87
2010	€ 150,00	€ 15,64
2011	€ 152,00	€ 14,33
2012	€ 154,00	€ 12,21
2013	€ 156,00	€ 8,45
2014	€ 159,00	€ 4,64
2015	€ 161,00	€ 3,09
2016	€ 161,00	€ 2,21
2017	€ 161,16	€ 1,92
2018 *	€ 230,14	€ 1,70
2019 *	€ 274,60	€ 1,02
totale	€ 3.011,55	€ 365,90

* Dal momento che lo scrivente Servizio ha accertato con verbale n. 1526 del 18/06/2019 l'utilizzo di risorsa idrica senza titolo è dovuto un indennizzo parametrato all'importo del canone che, dalla mensilità di agosto 2018 è maggiorato del 100% (art. 8 L.R. 11/2018 che modifica l'art. 51, comma 2 della L.R. 24/2009) fino alla data della domanda di concessione.

L'importo degli indennizzi risarcitori per le annualità pregresse 2001 – 2019, da corrispondere alla Regione Emilia Romagna prima del ritiro del presente atto, ammonta a complessivi **€ 3.377,45**, composti da **€ 3.011,55** quale quota capitale e da **€ 365,90** per interessi legali.

6.3 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal 1 gennaio, il concessionario ai sensi

dell'art. 8 della L.R. 2/2015 è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione, aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6.4 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia – Romagna entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.5 In mancanza del pagamento del canone annuale entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

6.6 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. 41/2001).

6.7 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo del deposito cauzionale dovuto, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi dell'art. 8 comma 4) della L.R. n. 2 del 30/04/2015 è di **€ 250,00**, da versare prima del ritiro del presente provvedimento.

7.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

7.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8 – MISURE OBBLIGATORIE E SUPPLEMENTARI

8.1 Dispositivo di misurazione

Come disposto dalla direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica, allegata e parte integrante della DGR n. 1195/2016, per le concessioni di derivazioni SEMPLIFICATE si può escludere l'installazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati (1.3 raccomandazioni – comma 3), prevista ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 152/06.

ART. 9 - CARTELLO IDENTIFICATIVO

9.1 Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare il Servizio concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

ART. 10 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE.

10.1 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

10.2 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

10.3 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) – Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso della sorgente entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché non venga alterata la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

10.4 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 11 – VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

11.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021, come disposto dalla D.G.R. N. 1195/2016.

11.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 12 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

12.1 Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.